

Decisione della causa sulla base della questione assorbente anche se logicamente subordinata

Tribunale di Reggio Emilia, 27 maggio 2015. Estensore Morlini.

Ragione più liquida - rigetto della domanda senza rispettare l'ordine delle questioni.

Deposizione de relato ex parte - assenza altri elementi - valenza probatoria nulla.

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.

La deposizione de relato ex parte, in assenza di altri elementi, ha valenza probatoria sostanzialmente nulla.

(Massima a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)

omissis

Oggetto di causa è l'appello proposto dalla regione Emilia-Romagna nei confronti della sentenza del giudice di pace meglio indicata in dispositivo, con la quale la regione è stata condannata a risarcire il danno patrimoniale, quantificato in € 1.697,52, che il signor Ca. ha dedotto di avere subito a seguito di un sinistro stradale asseritamente intercorso con un capriolo che improvvisamente aveva invaso la carreggiata.

In particolare, il giudice di pace di Scandiano, a fronte della domanda proposta da Ca. verso la regione, ha dapprima ordinato la chiamata in giudizio della provincia di Reggio Emilia e del comune di Castellarano, sul presupposto della loro legittimazione passiva; ma successivamente, con un *iter* motivazionale non sempre facilmente intellegibile e sostanzialmente disattendendo la propria precedente ordinanza, ha statuito la legittimazione passiva della regione, condannandola al risarcimento dei danni attorei, ritenuti provati nella misura di € 1.697,52, con condanna altresì della regione a rifondere le spese di lite dell'attore e compensazione tra le altre parti delle spese stesse.

Avverso la sentenza interpone appello la regione Emilia-Romagna, reiterando le proprie argomentazioni in rito relativamente alla carenza di legittimazione passiva, e nel merito relativamente alla mancanza di prova del fatto storico dedotto, *id est* un sinistro stradale cagionato dallo scontro tra l'autovettura ed un capriolo.

Si costituiscono Ca. e il comune di Castellarano, mentre rimane contumace la provincia di Reggio Emilia.

In assenza di richieste istruttorie, la causa è trattenuta in decisione sulla base della documentazione agli atti, con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per l'illustrazione delle conclusioni rassegnate.

Diritto

a) In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alla legittimazione passiva della regione, della provincia o del comune, questione logicamente preliminare a tutte le altre, ma questione altresì oggettivamente complessa e sulla quale la giurisprudenza ha avuto sensibili oscillazioni; successivamente, individuato il legittimato passivo, occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da Ca..

Ciò detto, è avviso del Giudice che, essendo manifestamente fondata la difesa dell'attuale appellante in ordine alla mancanza di prova del fatto storico dedotto come generatore del danno, e cioè l'esistenza di un sinistro stradale provocato dall'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un capriolo, la domanda proposta da Ca. in primo grado debba essere comunque rigettata, con conseguente accoglimento dell'appello.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; per questo Ufficio, cfr. Trib. Reggio Emilia n. 2039/2012).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegu

che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

b) Tanto premesso, si osserva che, alla stregua dei pacifici principi generali processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era onere del Ca. provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento, e cioè lo scontro tra la propria autovettura ed un capriolo improvvisamente transitato sulla carreggiata. Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dai convenuti sin dalla comparsa di risposta di primo grado, e non poteva quindi dirsi provato ex art. 115 comma 1 c.p.c.

Ciò posto, si osserva che il giudice di pace, all'esito di una (non sempre perspicua) motivazione di sette facciate che discetta sulla legittimazione passiva, ha risolto la questione della prova del sinistro con queste quattro tre righe: *“non si concorda con la difesa della convenuta sul mancato raggiungimento della prova del danno: il teste, sentito sulle circostanze relative al sinistro, ha avuto modo di confermare che sul veicolo di parte attrice c'erano delle tracce di un urto contro un animale, con altri particolari ben circostanziati”*.

In realtà, a tale (apparente) motivazione deve replicarsi come risulti dagli atti che nessuno abbia assistito al preteso sinistro, e che l'unico testimone escusso sia stato l'assistente di P.M. Mirko Ricchetti.

In particolare, Ricchetti ha riferito quanto peraltro già risultante dagli atti, e cioè che, dopo il preteso sinistro, Ca. si è rivolto a lui, presso l'Ufficio della Polizia Municipale, per denunciare il fatto; e che egli si è limitato a verbalizzarne le dichiarazioni in ordine all'esistenza del sinistro ed alla sua dinamica.

Trattasi quindi, in tutta evidenza, di testimonianza *de relato ex parte*, come tale, in assenza di altri elementi, avente rilevanza processuale *“sostanzialmente nulla”* (Cass. n. 313/2011, Cass. n. 13263/2009, Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985).

Né tale dichiarazione può assumere valore processuale in ragione del fatto che il teste ha riscontrato tracce di peli *“di colore marroncino”* sulla carrozzeria dell'autovettura, atteso che, in tutta evidenza, ciò non consente di inferire come provato, ex art. 2729 c.c., quanto comporterebbe la responsabilità della regione, e cioè uno scontro tra l'auto ed un capriolo repentinamente immessosi in una strada sita nel comune di Castellarano.

Infatti, da tali elementi non è possibile:

- né inferire che tali tracce appartenessero ad un capriolo o comunque ad un animale della fauna selvatica per il quale l'ente pubblico deve rispondere;
- né ritenere che il sinistro si sia verificato proprio in una strada sottoposta alla vigilanza della regione;

- né accertare la dinamica dell'eventuale sinistro, al fine di verificare la sussistenza della concreta responsabilità colposa dell'ente convenuto, indicata da Ca. nella violazione del precetto del *neminem ledere* ex articolo 2043 c.c.;

- né, da ultimo ed in modo ancora più radicale, escludere che tali tracce siano state appositamente e volontariamente posizionate sulla carrozzeria.

Consegue che, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimazione passiva della regione, della provincia o del comune, la domanda risarcitoria proposta da Ca. deve essere rigettata per assenza di prova del fatto generatore del danno, ciò che impone l'accoglimento dell'appello.

Del tutto priva di spessore giuridico è infatti l'argomentazione difensiva dell'appellato Ca., secondo il quale, avendo la regione Emilia-Romagna pagato quanto oggetto di condanna ad opera del giudice di pace, la regione stessa avrebbe "*implicitamente rinunciato alla proposizione dell'appello*" (pag. 6 conclusionale).

Sul punto, è infatti facile osservare che la regione ha pagato quanto oggetto di condanna poiché la sentenza di primo grado è *ex lege* provvisoriamente esecutiva; e nessuno dei comportamenti tenuti dalla regione può minimamente lumeggiare un'acquiescenza nei confronti della sentenza ritualmente e tempestivamente impugnata.

c) Sulla base di quanto sopra, l'appello va accolto, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'originaria domanda proposta da F. Ca..

L'assoluta illogicità e contraddittorietà dell'*iter* processuale seguito del giudice di primo grado (che ha dapprima ordinato la citazione in giudizio di due parti poi ritenute passivamente non legittimate, ed in sentenza ha sostanzialmente ommesso di motivare sulla principale questione rilevante ai fini del decidere il merito), integra una delle "*gravi ed eccezionali ragioni*" che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente, impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, non parendo ragionevole condannare la parte soccombente a rifondere le spese di lite, *ex aliis*, di chi è stato evocato in giudizio su ordine del giudice di pace, e dallo stesso poi ritenuto non legittimato passivamente.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti in totale riforma della sentenza n. 1/2014 emessa dal giudice di pace di Scandiano il 17/9/2013-13/1/2014

- rigetta l'originaria domanda di Ca. F.;
- compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 27/5/2015